

	<b>ON.LE TRIBUNALE DI BARI</b>	
	<b><u>RICORSO EX ART. 700 C.P.C.</u></b>	
	<b>PER</b>	
	la prof.ssa LAPACCIANA Tiziana, nata a Castellana Grotte	
	(BA), il 29.11.1975, C.F.: LPC TZN 75S69 C134Y, residente	
	in Matera al Viale del Ciclamino, nr. 3 rappresentata e difesa,	
	giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da	
	intendersi in calce al presente atto, dall'avv. Michela MILO	
	(C.F.: MLI MHL 80B45 F052K) ed elettivamente domiciliata	
	presso il suo studio sito in Matera alla via Roma, nr.	
	39 -	
	<b>- RICORRENTE -</b>	
	<b>CONTRO</b>	
	<b>1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E</b>	
	<b>DELLA RICERCA</b> (C.F. 80585250588) con sede in Roma	
	al Viale Trastevere 76/A in persona del ministro <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> , domiciliato <i>ex lege</i> presso l'Avvocatura	
	Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Via Melo, nr.	
	97	
	<b>2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA</b>	
	<b>BASILICATA</b> (C.F.: 96013630767) con sede in Potenza	
	alla Piazza delle Regioni snc, in persona del Dirigente	
	suo legale rappresentante <i>pro tempore</i> , domiciliato <i>ex</i>	
	<i>lege</i> presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari	
	con sede in Via Melo, nr. 97	



	<b>3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI</b>	
	<b>MATERA</b> (C.F.: 80001420779) con sede in Matera alla	
	via Lucana, nr. 194 in persona del Dirigente suo legale	
	rappresentante pro tempore, domiciliato <i>ex lege</i> presso	
	l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in	
	Via Melo, nr. 97	
	<b>4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA</b>	
	(C.F.: 80024770721) con sede in Bari alla via	
	Sigismondo Castromediano, nr. 123 in persona del	
	Dirigente suo legale rappresentante pro tempore,	
	domiciliato <i>ex lege</i> presso l'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Bari con sede in Via Melo, nr. 97	
	<b>5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI</b>	
	<b>BARI</b> (C.F.: 80020790723) con sede in Bari alla via Re	
	David, nr. 178/F in persona del Dirigente suo legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> , domiciliato <i>ex lege</i> presso	
	l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in	
	Via Melo, nr. 97	
	<b>- RESISTENTI -</b>	
	<b>NEI CONFRONTI DI</b>	
	tutti i docenti che potrebbero essere potenzialmente	
	pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso e,	
	in particolare, tutti i docenti appartenenti alla classe di	
	concorso A028 della scuola secondaria di I Grado che hanno	
	partecipato alla procedura di mobilità territoriale e	



professionale per l'a.s. 2020/2021 nella medesima fase cui ha preso parte la ricorrente indicando come sedi di maggiore preferenza gli stessi ambiti territoriali della Basilicata indicati dalla ricorrente e che hanno riportato un punteggio pari alla stessa, nonché la docente assegnataria della cattedra di Matematica e Scienze presso l'I.C. Fermi di Matera resasi vacante a seguito della rinuncia al trasferimento da parte della docente Pantone.

**- CONTRO INTERESSATI -**

**FATTO**

- La prof.ssa LAPACCIANA Tiziana è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A028, titolare presso la scuola "Gesmundo – Moro - Fiore" di Terlizzi (BA) (**all.to nr. 1**);

- con domanda del 20.04.2020, la prof.ssa LAPACCIANA, collocandosi nella fase III, partecipava alla procedura di mobilità (indetta con ordinanza ministeriale nr.182/2020) per l'anno scolastico 2020/2021 richiedendo il trasferimento dall'Ufficio scolastico dell'ambito provinciale di Bari all'ambito provinciale di Matera ed esprimendo, in ossequio alle disposizioni normative, le proprie preferenze; più in particolare la prof.ssa LAPACCIANA indicava in ordine di preferenza i comuni di Matera, Montescaglioso e Miglionico (**all.to nr. 2**);

- successivamente l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari trasmetteva alla prof.ssa LAPACCIANA la scheda di valutazione



	della sua domanda, comunicandole i dati che sarebbero stati	
	presi in considerazione nella procedura di mobilità ed	
	attribuendole un punteggio pari a 82 ( <b>all.to nr. 3</b> );	
	- all'esito delle procedure di mobilità, in data 29.06.2020	
	l'Ufficio Scolastico Regionale Basilicata – A.T. di Matera	
	pubblicava, sul proprio sito istituzionale, gli elenchi dei	
	trasferimenti e la ricorrente apprendeva di non essere	
	assegnataria di alcuno dei sette posti disponibili per la Fase III	
	in relazione alla classe di concorso A028 ( <b>all.ti nnr. 4 e</b>	
	<b>5</b> );	
	- nello specifico, la odierna ricorrente, con punteggio pari a 82	
	punti, non rientrava tra i beneficiari del trasferimento in	
	quanto scavalcata dalla docente Pantone Nunzia che, pur	
	avendo pari punteggio, la precedeva in graduatoria unicamente	
	per la maggiore anzianità anagrafica;	
	- dall'elenco pubblicato la docente Pantone risultava peraltro	
	ultima in graduatoria ad esclusione della docente Nardulli che,	
	pur avendo un punteggio inferiore, aveva diritto di precedenza	
	in ossequio al C.C.N.I.;	
	- in data 31.08.2020 l'Ufficio Scolastico Regionale Basilicata –	
	A.T. di Matera inseriva nell'organico di fatto un ulteriore posto	
	vacante presso l'Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Matera,	
	resosi disponibile a seguito della rinuncia al trasferimento	
	interprovinciale per la classe di concorso A028 da parte della	
	prof.ssa Pantone Nunzia ( <b>all.ti nr. 6 e 7</b> );	



- solo in tale data la ricorrente, con non poco stupore e meraviglia, apprendeva che, del tutto inspiegabilmente, la cattedra originariamente destinata ai trasferimenti per la classe di concorso A028 era stata inserita nell'organico di fatto nulla disponendo in suo favore sebbene l'avesse indicata quale preferenza nella propria domanda di mobilità;

- vi è da precisare che la stessa apprendeva in via del tutto casuale detta circostanza non avendo l'Amministrazione resistente provveduto a pubblicare il provvedimento di rinuncia della docente Pantone, impedendole così di venire tempestivamente a conoscenza che erano stati assegnati solo sei dei sette posti disponibili per i trasferimenti provinciali e interprovinciali e dunque che residuava una cattedra vacante;

- senza indugio in pari data la prof.ssa LAPACCIANA inviava a mezzo mail all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – A.T. di Matera richiesta di assegnazione della cattedra resasi nuovamente disponibile (**all.to nr. 8**);

- in data 02.09.2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – A.T. di Matera, riscontrava la richiesta della odierna ricorrente e, invocando l'art. 5 comma 5 dell'O.M. 182/2020 rigettava le istanze della aspirante alla mobilità (**all.to nr. 9**);

- successivamente la prof.ssa LAPACCIANA presentava formale istanza per l'espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 17 comma 2 del CCNI Mobilità 2020/2021 con cui contestava



la rilevata illegittimità e richiedeva l'assegnazione della titolarità della cattedra vacante, senza ottenere esito alcuno (**all.to nr. 10**);

- nelle more, la prof.ssa LAPACCIANA otteneva l'utilizzazione presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Don E. Montemurro di Gravina in Puglia, giusto graduatoria di utilizzazione provinciale per l'a.s. 2020/2021, con termine fino al 31.08.2021 (**all.to nr. 11**).

### **DIRITTO**

**- I -**

#### **ILLEGITTIMITA' DELL'INTERA PROCEDURA DI MOBILITA' TERRITORIALE PROFESSIONALE PER L'A.S. 2020/2021 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 470 C. I TESTO UNICO DELL'ISTRUZIONE**

Salvo quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla illegittimità della condotta della P.A. convenuta con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, non può farsi a meno di rilevare l'illegittimità in generale dell'intera operazione di mobilità nazionale per contrasto con il principio normativo consolidato anche in sede giurisprudenziale della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine.

La disposizione contrattuale di cui all'art. 8 co. 5 e 6 del C.C.N.I. Mobilità di riferimento, nella parte in cui dispone che venga accantonato per le immissioni in ruolo il 50% delle



disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali riservando solo il restante 50% alle operazioni di mobilità del personale docente, si pone infatti in stridente contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 6 e dall'art. 30 del D.lgs 165 2001 che espressamente subordinano la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, con conseguente nullità delle clausole contrattuali contrarie.

In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte che in più occasioni ha avuto modo di ribadire che nell'impianto complessivo del T.U. sul pubblico impiego la mobilità costituisce uno strumento ottimale di distribuzione del personale in relazione alle esigenze della P.A..

Ma v'è di più. Lo stesso principio vale anche nel settore scolastico, come previsto dal Testo unico della scuola.

La norma convenzionale di cui al riportato art. 8 si pone infatti in evidente contrasto anche con l'art. 470 co. 1 del Testo Unico dell'Istruzione che così si esprime "specifici accordi contrattuali tra associazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica Istruzione definiscono tempi e modalità [...] per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alla immissione in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle



	operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in	
	ciascun anno scolastico”.	
	Orbene, pur essendo il testo dell’art. 8 chiaro nella sua	
	dimensione letterale nel disporre che la mobilità del personale	
	docente si renda possibile solo sul restante 50% dei posti	
	residuati al termine della fase provinciale, e non pone dubbi	
	sulla effettiva portata della clausola, è anche vero che le	
	clausole di contratto collettivi di lavoro devono essere	
	disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e	
	devono essere sostituite, secondo l’art. 1339 c.c., proprio dalla	
	norma imperativa in esame.	
	In proposito la norma da attenzionare è per l’appunto il citato	
	art. 470 che nell’attribuire un’ampia delega alla contrattazione	
	collettiva fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali proprio	
	quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità	
	stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e	
	comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai	
	docenti già in ruolo che vogliono spostarsi.	
	A tal proposito risulta fondamentale il riferimento all’ordinanza	
	del Consiglio di Stato nr. 3722/2019 ed ai successivi due	
	decreti del T.A:R. Lazio nr. 3053/2020 e nr. 3165/2020 che	
	hanno confermato il principio secondo cui i posti disponibili in	
	organico di diritto vanno assegnati prioritariamente a chi	
	richiede il trasferimento interprovinciale e solo in via residuale	
	alle immissioni in ruolo.	





- II -

**FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 DELL'O.M.  
182/2020 E VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.C.N.I. MOBILITA'  
DEL 06/03/2019**

Fermo restando quanto detto nel motivo precedente da cui emerge l'illegittimità dell'iter procedurale deve rilevarsi che l'operato delle Amministrazioni convenute è illegittimo anche con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, stante la sussistenza di gravi e palesi errori nella interpretazione del quadro normativo che disciplina la materia oggetto di giudizio.

Ebbene, fornendone un'interpretazione meramente letterale, a parere di questa difesa, assurda nonché contraria ad ogni principio di logica, l'Amministrazione invoca l'art. 5 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 182/2020 per negare il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale.

Nel succitato art. 5 si stabilisce quanto segue: *“Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.”* **(all.to nr. 12)**



Detta norma, a parere di questa difesa, va interpretata ed applicata in riferimento alla posizione del docente rinunciatario.

È evidente, infatti, che la *ratio* della norma è quella di impedire che la rinuncia al trasferimento metta in discussione il movimento disposto per un altro docente sulla cattedra di cui il rinunciante era titolare. In questo senso “il posto reso disponibile” che non può influire sui trasferimenti già effettuati non è da intendersi, a parere di questa difesa, quello di destinazione del trasferimento ma quello di provenienza del rinunciatario. Il docente che avrà ottenuto il trasferimento potrà dunque rinunciarvi purchè il posto di provenienza sia ancora vacante in quanto la sua rinuncia non potrà in alcun modo incidere su un eventuale trasferimento già disposto su quella cattedra e non potrà comportare, per l'appunto un rifacimento dei trasferimenti.

Ben diversa è invece la fattispecie concreta che ci occupa in cui il posto resosi vacante non è quello di provenienza del rinunciatario ma quello di destinazione del trasferimento ottenuto e poi rinunciato dalla docente PANTONE.

Ma non solo.

In totale spregio della contrattazione collettiva in materia di mobilità, il posto vacante destinato all'organico di diritto e non assegnato alla ricorrente è stato fatto transitare nell'organico di fatto.



	Ed invero, il C.C.N.I. Mobilità del 2019 all'art. 8 C.C.N.I.	
	Mobilità comma 2 lettera c) sancisce che <b>le cattedre ed i posti</b>	
	<b>non assegnati in via definitiva al personale con contratto a</b>	
	<b>tempo indeterminato restano disponibili per le operazioni</b>	
	<b>di mobilità.</b>	
	Ed ancora. Centrale, ai fini della risoluzione della presente	
	controversia, è il disposto e la conseguente interpretazione	
	dell'art. 8 comma 8 del CCNI relativo alla mobilità del	
	personale docente per l'a.s. 2020/2021.	
	La citata disposizione prevede che i posti residui sono destinati	
	alla mobilità professionale e, in subordine, <b><i>“qualora all’esito</i></b>	
	<b><i>delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei</i></b>	
	<b><i>limiti del contingente residuino ulteriori posti, gli stessi</i></b>	
	<b><i>verranno destinati a mobilità territoriale</i></b>	
	<b><i>interprovinciale, fermo restando il rispetto del</i></b>	
	<b><i>contingente destinato alla mobilità territoriale e</i></b>	
	<b><i>professionale” (all.to nr. 13).</i></b>	
	Inoltre, detto principio si ritrova anche all'art. 17	
	dell'Ordinanza ministeriale 182/2020 a mente del quale	
	<i>“Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità</i>	
	<i>professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori</i>	
	<i>posti disponibili, gli stessi vanno destinati a mobilità</i>	
	<i>territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del</i>	
	<i>contingente destinato alla mobilità territoriale e</i>	
	<i>professionale.”</i>	



Ebbene, nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto delle richiamate norme. Dall'esame sistematico della documentazione allegata, in particolare dall'esame congiunto del tabulato riassuntivo dei movimenti a domanda per l'a.s. 2020/2021 e dall'elenco dei trasferimenti per l'a.s. 2020/2021, entrambi pubblicati sul sito ufficiale del MIUR USR Basilicata – A.T. di Matera, si evince facilmente che il numero di posti disponibili per la Fase III in relazione alla classe di concorso A028 era pari a 7 di cui 3 per la mobilità professionale e 4 per la mobilità territoriale, che in relazione alla classe di concorso A028 sono stati disposti ben 7 trasferimenti (probabilmente per mancanza di domande di mobilità professionale) e che la docente rinunciataria Pantone Nunzia risulta ultima in graduatoria (ad esclusione dell'avente diritto di precedenza) con punteggio pari alla odierna ricorrente. Dall'elenco delle assegnazioni provvisorie si evince infine che il posto rinunciato dalla docente Pantone è stato assegnato in via provvisoria.

Alla luce delle richiamate norme, appare dunque palese l'illegittimità della condotta posta in essere dall'U.S.R. Basilicata - A.T. di Matera che, a seguito della rinuncia al trasferimento della docente Pantone, in maniera del tutto arbitraria ha finito con l'assegnare in via definitiva solo sei posti su sette disponibili trasferendo il posto vacante destinato all'organico di diritto, all'organico di fatto e dunque alle



	assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni quando invece doveva	
	andare semplicemente assegnato in via definitiva all'avente	
	diritto nel pieno rispetto delle aliquote destinate ai	
	trasferimenti interprovinciali.	
	È evidente infatti che dette aliquote, essendo state oggetto di	
	contrattazione collettiva integrativa tra la parte pubblica e	
	quella sindacale, non avrebbero potuto essere modificate se	
	non a seguito di regolare revisione da parte degli stessi soggetti	
	firmatari del CCNI. Così operando invece la Amministrazione di	
	fatto ha assegnato solo 6 posti su 7 disponibili. Ciò con grave	
	nocumento per la docente LAPACCIANNA!	
	<b>- III -</b>	
	<b>VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO</b>	
	<b>DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'</b>	
	<b>DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI</b>	
	<b>CORRETTEZZA E BUONA FEDE.</b>	
	La parte ricorrente lamenta, infine, la assoluta mancanza di	
	trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle	
	operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, al di là di	
	un laconico quanto inconferente richiamo all'art. 5 dell'O.M.	
	182/2020 per quale ragione ella, pur dotata di punteggio pari	
	alla rinunciataria, non possa essere stata beneficiaria del	
	posto resosi vacante. Né l'Amministrazione ha inteso dar	
	seguito al tentativo di conciliazione avviato dalla ricorrente che	
	è rimasto del tutto privo di riscontro.	



Giova a questo punto evidenziare che la procedura di mobilità, costituisce pur sempre una procedura “concorsuale” di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. 5611/2011).

In conclusione, il *modus procedendi* del MIUR appare, lo si ripete, del tutto illegittimo, non potendosi ritenere che sia conforme alle disposizioni sopra richiamate. Nella specifica fattispecie, deve ritenersi che l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo i criteri di assegnazione previsti dal richiamato contratto collettivo assoggettando la determinazione di uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro – la sede – ad una regolamentazione diversa ed arbitraria rispetto a quella prevista nel C.C.N.I. mobilità di riferimento, con ciò violando peraltro i criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Quanto sostenuto da questa difesa trova riscontro in un recentissimo provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna che, in autotutela, ha provveduto alla rettifica dell'elenco dei



	movimenti per la provincia di Enna assegnando all'avente	
	diritto il posto resosi vacante a seguito di altro	
	trasferimento ottenuto da un docente in elenco ( <b>all.to</b>	
	<b>nr. 14</b> ).	
	Senza recesso alcuno dai superiori motivi, fermo restando	
	quindi la ritenuta non applicabilità al caso di specie della	
	norma invocata dall'Amministrazione, a tutto voler concedere,	
	non si vede proprio come la richiesta di assegnazione definitiva	
	avanzata dalla ricorrente a seguito della rinuncia della docente	
	Pantone avrebbe potuto incidere negativamente sui	
	trasferimenti già effettuati o comportare un rifacimento degli	
	stessi atteso che, giova ancora una volta sottolinearlo, la	
	ricorrente è titolare di punteggio pari alla docente rinunciataria	
	nella provincia di Matera e, peraltro, non risulta beneficiaria di	
	alcun altro trasferimento. Inoltre, il posto resosi vacante è	
	l'ultimo in graduatoria e dunque l'assegnazione in favore	
	dell'odierna ricorrente non avrebbe comportato di fatto alcun	
	cambiamento per i trasferimenti già effettuati e avrebbe potuto	
	essere disposto nel pieno rispetto delle aliquote previste	
	dall'art. 8 comma 6 del CCNI Mobilità in vigore.	
	- IV -	
	<b>IN MERITO ALLA SUSSITENZA DEL “FUMUS BONI IURIS” E</b>	
	<b>DEL “PERICULUM IN MORA”</b>	
	Alla luce di quanto sopra si deve necessariamente affermare la	
	correttezza delle doglianze avanzate dalla prof.ssa	



LAPACCIANA già con la diffida e l'istanza di conciliazione, non  
tenuti in considerazione dall'Amministrazione Scolastica.  
Sussistono pertanto nel caso *de quo* tutti i presupposti per  
l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe  
alla ricorrente prof.ssa LAPACCIANA Tiziana di ottenere la  
“giusta” sede di servizio (Istituto Comprensivo “E. Fermi” di  
Matera) per l'anno scolastico 2020/2021.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte  
conclamano il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del  
provvedimento cautelare. In merito si evidenzia che  
l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'operato della P.A. appare *ictu*  
*oculi* essendo fin troppo evidenti le violazioni della vigente  
normativa come già specificato nella superiore esposizione in  
diritto.

Quanto al *periculum in mora* si precisa che le lungaggini  
connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di  
merito (volto all'accertamento delle giuste ragioni di diritto  
dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente  
i diritti e le ragioni della prof.ssa LAPACCIANA. Si precisa,  
infatti, che le domande per i trasferimenti provinciali e  
interprovinciali e, conseguentemente, la formazione delle  
rispettive graduatorie avviene con cadenza annuale, per ogni  
anno scolastico, pertanto all'esito di un eventuale giudizio  
ordinario (la cui durata media è di circa 24 mesi) la ricorrente  
potrebbe mai più ottenere la legittima assegnazione della





cattedra resa vacante dalla rinuncia della docente Pantone e oggi assegnata in via provvisoria alla docente Lionetti Bruna e ciò perchè nelle more del giudizio ordinario non è detto che non sia assegnata in via definitiva o che si creino altri posti vacanti disponibili per il trasferimento interprovinciale nella classe di concorso A028 nell'ambito territoriale prescelto dalla ricorrente. Né è detto che pur in presenza di posti disponibili la stessa potrà concorrere con un punteggio utile all'assegnazione del trasferimento in quanto dal prossimo anno non potrà più beneficiare dei tre punti riconosciuti per ciascun figlio minore (**all.to nr. 15**). I tempi processuali connaturati al giudizio ordinario potrebbero di fatto privare di interesse l'intera azione anche nell'ipotesi inversa in cui la ricorrente avesse la possibilità di chiedere ed ottenere un ulteriore trasferimento. Pertanto, la sentenza del giudizio ordinario potrebbe rivelarsi una sentenza *inutiliter data* in quanto interverrebbe in un momento in cui potrebbe non poter esplicare i propri effetti per i motivi su esposti.

È pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art. 700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno della ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario diniego dell'assegnazione del posto vacante alla prof.ssa LAPACCIANA non sono semplicemente prossime ma attuali in quanto producono il loro effetto dall'inizio dell'anno scolastico, ovvero



dal 1.09.2020 data a partire dalla quale la ricorrente, residente a Matera, con mezzo proprio – stante l'assenza di efficienti mezzi pubblici di collegamento - raggiunge la sede di servizio mettendo in pericolo la propria incolumità oltre a dover far fronte ad ingenti ed impreviste spese.

Il mancato conferimento del trasferimento interprovinciale produce a danno della ricorrente conseguente economiche in quanto la stessa si vede costretta ad un esborso mensile di circa € 300,00 per le spese di viaggio che affronta con il proprio mezzo.

Tutto ciò risulta ulteriormente aggravato ove si tenga conto delle condizioni di salute della ricorrente la quale è affetta da cataratta congenita, difetto visivo che non le consente di affrontare la guida serale se non a grave pericolo della propria incolumità (**all.to nr. 16**).

Pertanto, indipendentemente dalle circostanze innanzi rappresentate, di per sé già sufficienti a provare la sussistenza del *periculum* e a condurre all'accoglimento del ricorso, deve rappresentarsi che la ricorrente è moglie e madre di tre figli di cui uno ancora minorenne, tutti residenti nel Comune di Matera. È evidente che tutto ciò costituisce una grave ed inaccettabile lesione non solo del diritto al lavoro della ricorrente, ma anche e soprattutto del diritto alla famiglia, inteso non solo quale riconoscimento ma anche come diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli.



Occorre, inoltre, tenere in considerazione il fatto che il *periculum in mora* va visto anche nella prospettiva degli alunni a cui deve essere assicurata continuità didattica al fine di non pregiudicare il sostanziale diritto all'istruzione, continuità didattica che inevitabilmente verrebbe compromessa se il trasferimento della ricorrente venisse disposto ed attuato solo all'esito del giudizio ordinario.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

Tutto ciò premesso, la prof.ssa LAPACCIANA Tiziana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

All'Ecc.mo Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione

Voglia:

**In via preliminare e d'urgenza**, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte esposte in narrativa e tenuto conto del particolare *periculum* di un pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio,

- 1) ritenere e dichiarare, anche inaudita altera parte, il diritto della ricorrente ad essere assegnata, nella mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, all'Ambito



	Territoriale Basilicata – Matera, e, in particolare, ad	
	essere trasferita presso l'I.C. Fermi di Matera;	
	2) conseguentemente, sussistendo i presupposti di cui	
	all'art. 700 c.p.c., sospendere il provvedimento di	
	assegnazione provvisoria della suddetta cattedra	
	illegittimamente inserita nell'organico di fatto	
	assegnando, anche temporaneamente e con riserva la	
	docente LAPACCIANA all'I.C. Fermi di Matera;	
	3) adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a	
	tutela dei diritti della ricorrente nelle more della	
	definizione del giudizio nel merito, ordinando	
	all'Amministrazione scolastica di dare attuazione	
	all'emanando chiesto provvedimento cautelare.	
	<b><u>Nel merito</u></b> , previa emissione del provvedimento di fissazione	
	dell'udienza di rito ed assegnato il termine per la notifica ai	
	sensi dell'art. 151 c.p.c.,	
	4) accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o revoca	
	dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, il	
	diritto della ricorrente ad essere trasferita presso	
	l'Ambito Territoriale Basilicata – Matera, e, in	
	particolare, ad essere trasferita presso l'I.C. Fermi di	
	Matera;	
	5) conseguentemente, stante l'illegittima assegnazione in	
	via provvisoria della cattedra resasi disponibile presso	
	l'I.C. Fermi di Matera, sospenderne immediatamente gli	



	effetti ordinando alle Amministrazioni convenute,	
	ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il	
	trasferimento della ricorrente presso detta sede di lavoro;	
	6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici	
	dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di	
	giudizio da <u>distrarsi a favore del sottoscritto procuratore</u>	
	<u>antistatario</u> .	
	Con ogni più ampia riserva di diritto e ragione ed espressa	
	riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni	
	(patrimoniali e non) subiti e/o subendi dalla ricorrente quale	
	conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione	
	del trasferimento. Con riserva di ulteriormente controdedurre	
	in virtù del comportamento processuale di controparte.	
	In via istruttoria si producono i seguenti documenti:	
	<b>1)-</b> contratto a tempo indeterminato e assegnazione sede; <b>2)-</b>	
	domanda mobilità per l'a.s. 2020/2021 a firma della prof.ssa	
	LAPACCIANA Tiziana; <b>3)-</b> domanda con relativa attribuzione di	
	punteggio; <b>4)-</b> bollettino trasferimenti USR Basilicata – A.T. di	
	Matera relativo alla scuola secondaria di I Grado; <b>5)-</b> prospetto	
	dei dati posti disponibili risultanti alla data di effettuazione del	
	movimento; <b>6)-</b> elenco disponibilità assegnazioni provvisorie	
	per classi di concorso – posto comune –scuola secondaria I	
	Grado a.s.2020/2021; <b>7)-</b> elenco assegnazioni provvisorie	
	interprovinciali USR Basilicata – A.T. di Matera relativo alla	
	scuola secondaria di I Grado; <b>8)-</b> mail del 31.08.2020; <b>9)-</b>	



	riscontro USR Basilicata – A.T. di Matera del 02.09.2020; <b>10)-</b>	
	istanza di conciliazione del 07.09.2020; <b>11)-</b> graduatoria di	
	utilizzo USR Puglia – A.T. di Bari; <b>12)-</b> O.M. nr.	
	182/2020; <b>13)-</b> C.C.N.I. Mobilità; <b>14)-</b> provvedimento in	
	autotutela USR Sicilia; <b>15)-</b> autocertificazione stato di	
	famiglia; <b>16)-</b> certificazione medica; <b>17)-</b> informativa ex	
	D.Lgs 28/2010; <b>18)-</b> informativa ex art. 2 D.L.	
	132/2014.	
	Il sottoscritto avv. Michela MILO ai sensi dell’art. 14 del DPR	
	30 maggio 2002 nr. 115 dichiara che il valore del presente	
	procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia	
	di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato	
	nella misura di € 259,00.	
	Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le	
	comunicazioni e gli avvisi della cancelleria relative al presente	
	giudizio alla propria casella di posta elettronica certificata:	
	<a href="mailto:milo0890@cert.avvmatera.it">milo0890@cert.avvmatera.it</a>	
	Matera, 27.10.2020	Avv. Michela MILO
	<b>ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.</b>	
	Si chiede espressamente che l’Ill.mo Giudice adito, ove ritenga	
	sussistenti i presupposti di cui all’art. 151 c.p.c., voglia	
	autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di	
	fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati	
	mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR,	
	dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio	



Scolastico Regionale per la Basilicata e dei relativi ATP a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero dei controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Matera, 27.10.2020

Avv. Michela MILO

